

Ecco i nuovi criteri per i pagamenti silvo-ambientali

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha emanato il D.M. 21 gennaio 2010 Criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura «pagamenti silvo-ambientali sulla base del documento, elaborato dalla Task force Foreste della Rete Rurale Nazionale, pubblicato sul sito Internet <http://www.reterurale.it/>.

Il decreto individua i criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali ai fini dell'applicazione della misura «pagamenti silvo-ambientali». Tali pagamenti sono concessi per ettaro di superficie forestale ai beneficiari che assumono impegni silvo-ambientali che vadano oltre i requisiti obbligatori.

Il sostegno silvo-ambientale è destinato a compensare impegni volontari per: il miglioramento della biodiversità, il contenimento dei cambiamenti climatici, la conservazione degli ecosistemi forestali di grande pregio, il consolidamento della funzione protettiva e produttiva delle foreste in relazione all'erosione del suolo, all'assetto idrologico, alla qualità delle acque e alle calamità naturali.

Per consentire l'attivazione della relativa misura, è necessario disporre di requisiti obbligatori, ove non già previsti, dalla legislazione nazionale e regionale. I criteri individuati dal decreto ministeriale non sostituiscono, quindi, i criteri di gestione obbligatori fissati dalle norme nazionali e regionali già esistenti, dovendo essere intesi come quadro entro cui le parti interessate, in particolare le autorità regionali e locali, possano attivare nuovi provvedimenti di gestione forestale.

Le misure silvo-ambientali rappresentano, infatti, un efficace strumento per l'attuazione delle politiche forestali sul territorio in adempimento alle linee strategiche nazionali ed agli impegni internazionali assunti dall'Italia.

Il Mipaaf, tenuto conto dell'urgenza con cui è necessario apportare le necessarie modifiche ai programmi di sviluppo rurale al fine di attivare le pertinenti misure silvo-ambientali nella fase di revisione e di assicurare un'efficace attivazione della misura «pagamenti silvo-ambientali», ha identificato i criteri minimi concernenti le buone pratiche forestali che concorrono al raggiungimento di alcuni obiettivi, distinti in principali ed accessori.

Gli obiettivi principali sono: miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale; mitigazione dei cambiamenti climatici; miglioramento della capacità di adattamento forestale in relazione ai cambiamenti climatici; maggiore resistenza e/o capacità di reazione, specifica e di sistema, a incendi e calamità naturali; protezione idrogeologica e salvaguardia delle risorse idriche; aumento del potenziale naturale di rinnovazione del bosco; mantenimento del paesaggio; salvaguardia della biodiversità ai livelli specifico e strutturale (popolamento) e di paesaggio; miglioramento e prevenzione fitosanitaria.

della produzione legnosa; migliore gestione di prodotti forestali non legnosi; attivazione di filiere corte; salvaguardia della salute degli operatori.

Al fine di attivare la misura pagamenti silvo-ambientali, le regioni e le province autonome, Nel rispetto dei criteri minimi e delle specifiche linee guida, individuano con propri provvedimenti l'elenco dei pertinenti requisiti obbligatori, ove non previsti dalle vigenti disposizioni e tenendo conto delle specifiche esigenze territoriali, ambientali e selvicolturali locali. L'elenco dei criteri minimi stabiliti dal Ministero concernenti le buone pratiche forestali riguarda: i boschi di neoformazione, i boschi cedui i boschi ad alto fusto le utilizzazioni forestali (tecniche di esbosco, carburanti, manutenzioni ecc.), l'arboricoltura da legno.

Ai sensi del decreto, per boschi di neoformazione sono da intendere, tutte le formazioni boschive (secondo le normative vigenti), di origine naturale ed autoctona che si sono recentemente insediate a seguito della contrazione delle attività agricole e abbandono delle aree pascolive.

Tali neoformazioni forestali rappresentano un'opportunità se correttamente gestite. Infatti una corretta gestione selvicolturale potrebbe contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla salvaguardia della biodiversità, al mantenimento o miglioramento dell'assetto idrogeologico del territorio.

Inoltre, dal punto di vista produttivo, se opportunamente indirizzate attraverso la pianificazione e la gestione sin dall'inizio, tali formazioni potrebbero in tempi medio lunghi rappresentare una risorsa economica per le aree rurali e in particolare per le aree montane, soprattutto per quelle meno scoscese e caratterizzate da una maggiore potenzialità dei suoli rispetto al territorio circostante.

La gestione dei boschi di neoformazione non è soggetta a norme diverse da quelle previste per gli altri tipi di bosco. Di fatto, la prassi nella gestione di tali aree è guidata da motivazioni di carattere economico: gli interventi, quando effettuati, sono orientati a utilizzare con tassi più elevati le specie di maggiore valore economico, rilasciando specie spesso alloctone e/o di scarso interesse commerciale. Spesso mancano interventi di tipo colturale che indirizzino le formazioni pioniere verso tipologie forestali stabili. Le norme regionali o le Prescrizioni Minime di Polizia Forestale non prevedono tecniche di gestione obbligatorie per tali formazioni, mentre spesso la gestione è assente o sporadica.

Per i boschi cedui sono da intendere tutte le formazioni boschive aventi origine da moltiplicazione vegetativa. Le forme di trattamento si differenziano a seconda delle diverse forme di ceduo. Il decreto indica quelle che non risultano attualmente economicamente sostenibili e evidenzia invece le formazioni forestali che in tale ambito rappresentano un'opportunità, dal punto di vista non solo ambientale, ma anche economico.

Infatti, alcuni tipi di bosco ceduo potrebbero rappresentare, una risorsa economica ed energetica importante per le aree rurali e in particolare per la montagna. Il decreto disciplina, poi, i boschi ad alto fusto, definiti come tutte le formazioni boschive di origine gamica (aventi origine cioè da impollinazione) soggette a rinnovazione naturale o artificiale. Tali formazioni forestali sono interessanti sul piano ambientale che dal punto di vista economico (prodotti forestali e servizi socio-ricreativi alla collettività), per le aree rurali e in particolare per la montagna.

Per quanto riguarda le utilizzazioni forestali, le tecniche e gli accorgimenti adottati nella organizzazione ed esecuzione degli interventi nei cantieri di utilizzazione forestale rivestono un ruolo di fondamentale importanza nella determinazione degli impatti sul suolo, sulla vegetazione

importanti l'adozione di sistemi che preservano la stabilità del suolo e che non arrechino danno alla vegetazione sottostante. Analogamente l'impiego di carburanti a basso impatto ambientale riduce l'effetto inquinante in atmosfera e nel caso non raro di spargimento del carburante, i danni al suolo e alla vegetazione. Infine, la gestione dei residui di utilizzazione (ramaglie, foglie, cimali) può avere effetti positivi o negativi a seconda dei casi e della specifica situazione ambientale.

Per quanto concerne l'arboricoltura da legno, a livello locale, solo in alcune regioni, le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, o altri regolamenti equivalenti, stabiliscono per tale settore e per la pioppicoltura, in particolare, turni minimi di riferimento ed in alcuni casi impongono il reimpianto per motivi paesaggistici, senza tuttavia dare prescrizioni sull'ampiezza massima delle tagliate, sul rispetto della vegetazione naturale, sull'uso di fitofarmaci o concimi o sull'uso di cloni in mescolanza.

In alcune regioni è previsto che l'arboricoltura da legno, in senso lato, debba essere gestita secondo indicazioni fornite dai competenti uffici tecnici amministrativi presenti sul territorio. La tecnica colturale utilizzata correntemente prevede esclusivamente l'impianto di un popolamento monoclone, sia che si tratti di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico o a vincolo paesaggistico, sia in terreni esclusi da tali vincoli.

Attualmente in molte regioni è possibile ottenere un finanziamento attraverso il PSR per la realizzazione di impianti misti e policiclici con pioppo e altre latifoglie a legno pregiato oltre che arbusti di accompagnamento, al margine o all'interno della piantagione. Inoltre la pioppicoltura tradizionale non riceve contributi PAC e, pertanto, i produttori sono esonerati dall'obbligo del rispetto della "condizionalità".

Pertanto, per quanto concerne i criteri minimi, i requisiti obbligatori sono i seguenti: 1) impianti monospecifici privi di specie di accompagnamento; 2) impianti di pioppeto monoclone privo di specie di accompagnamento, 3) esclusione, negli impianti tradizionali, di qualsiasi altra specie legnosa all'impianto, anche se diffusa esternamente al popolamento; 4) lavorazione andante del terreno, 5) utilizzo di fertilizzante minerale e di fitofarmaci.

In sostanza, visto che il patrimonio forestale italiano è aumentato del 20 per cento in termini di superficie forestale nazionale negli ultimi venti anni e interessa più di un terzo della Penisola che è ricoperta di verde per un totale di oltre 10 milioni ettari, pari al 35 della superficie nazionale, il decreto ministeriale nel completare il quadro degli interventi finalizzati a tutelare e migliorare la crescita delle foreste può contribuire a contrastare preoccupanti fenomeni di abbandono, considerato che oggi è a rischio una superficie forestale di circa 1,5 milioni ettari, garantendo attraverso il sistema di aiuti silvo-ambientali la presenza di imprese agricole che, in tali aree, possono svolgere, attività di custodia, di valorizzazione, di protezione e di sorveglianza contro gli incendi.